



REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO

Come modificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 30 del 26/07/2021

Art. 1

Norme Generali

La Camera di Commercio dell'Umbria provvede alla pubblicazione del Listino mensile dei Prezzi all'Ingrosso **con le quotazioni, a livello regionale, dei prodotti di maggiore diffusione nelle provincie di Perugia e di Terni.**

L'accertamento dei prezzi all'ingrosso, configurabile come rilevante strumento di regolazione del mercato, è una delle funzioni storiche delle Camere di Commercio prevista dall'ordinamento giuridico agli art. 3 e 4 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

L'art. 1474 del codice civile, regola i casi in cui i contraenti non abbiano determinato il prezzo del bene oggetto del contratto "se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o della piazza più vicina".

Il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con circolare n. 2817/6 del 13.03.1981 approva le "norme tecniche per la rilevazione statistica dei prezzi all'ingrosso delle merci" emanate dall'Istat e ne chiede all'ente camerale l'adozione.

La Giunta Camerale con provvedimento n. 247 del 22.05.1981 ha deliberato di adottare le "norme tecniche per la rilevazione statistica dei prezzi all'ingrosso delle merci" emanate dall'Istat, di provvedere alla rilevazione statistica dei prezzi all'ingrosso delle merci e alla pubblicazione del listino mensile secondo quanto previsto dalle suddette norme tecniche.

Art. 2

Finalità

Il presente regolamento disciplina l'attività di rilevazione prezzi all'ingrosso per **la pubblicazione del listino mensile della Camera di Commercio dell'Umbria**, nonché l'attività del Comitato Esperti Prezzi all'Ingrosso.

Art. 3

Oggetto della rilevazione

La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:

- **Le merci o i beni aventi un mercato considerevole sul territorio delle due Province di Perugia e Terni;**
- **Le merci o i beni per i quali si ritenga opportuno avere una quotazione regionale su base provinciale** dietro proposta dei membri del Comitato Esperti Prezzi all'Ingrosso approvata dalla Giunta o su proposta della Giunta stessa.

Art. 4

Articolazione categorie merceologiche

Le merci e i prodotti inseriti nel listino mensile sono articolati in gruppi merceologici approvati dalla Giunta della Camera di Commercio, su proposta del Comitato.

Art. 5

Modalità di rilevazione

La rilevazione dei prezzi all'ingrosso può avvenire nei seguenti modi:

1. Mediante la costituzione di un Comitato Esperti dei Prezzi all'Ingrosso.
2. Mediante rilevazione diretta, a cura dell'Ufficio Prezzi, presso le unità produttive o commerciali operanti nei settori oggetto della rilevazione.



Art. 6

Comitato Esperti Prezzi all'ingrosso: nomina, composizione e durata

La Giunta della Camera di Commercio fissa il numero dei componenti del Comitato Esperti dei Prezzi all'ingrosso e provvede alla nomina degli stessi previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La Giunta Camerale può inoltre nominare direttamente "tecnici esperti" dei vari settori economici oggetto di rilevazione scelti in base a specifiche competenze tecnico - professionali.

- Il Comitato Esperti è composto da rappresentanti delle singole Associazioni di categoria o tecnici esperti nominati direttamente dalla Giunta camerale.
- Il Presidente e il Segretario sono funzionari camerale nominati dalla Giunta camerale.
- I componenti del Comitato Esperti Prezzi all'ingrosso durano in carica tre anni e restano in carica comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.
- I membri che a qualsiasi titolo cessano di far parte del Comitato, vengono sostituiti nel più breve tempo possibile dalla Giunta camerale.
- La Giunta camerale nel corso del triennio, su segnalazione dell'Ufficio Prezzi e/o del Comitato e/o delle Associazioni di categoria, può sostituire qualsiasi componente. I motivi della sostituzione possono essere ricondotti, ad esempio, a ripetuti comportamenti scorretti o contrari al regolamento o atti a creare turbativa ai lavori del Comitato, a situazioni di conflitto d'interesse o, più in generale, ad inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza o più semplicemente quando viene a mancare la disponibilità alla collaborazione.
- **La Giunta camerale nel corso del triennio può integrare in qualsiasi momento con nuovi membri la composizione del Comitato Esperti Prezzi all'ingrosso qualora lo ritenga necessario ad un miglior funzionamento del Comitato stesso.**
- Il Comitato si riunisce una volta al mese e in via straordinaria quando se ne verifichi la necessità.

Art. 7

Comitato Esperti Prezzi all'ingrosso - Funzionamento

Le riunioni del Comitato sono valide qualunque sia il numero degli esperti presenti. Le decisioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. È facoltà di ogni esperto fare verbalizzare il proprio voto contrario o qualsiasi considerazione in merito agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. È ammessa l'acquisizione tramite contatto telefonico o con mezzi telematici di pareri e indicazioni di prezzo provenienti da esperti impossibilitati a intervenire alle riunioni; tali segnalazioni sono raccolte a cura dell'Ufficio.

Art. 8

Comitato Esperti Prezzi all'ingrosso-funzioni

Ciascun designato deve garantire le quotazioni delle merci del proprio settore di appartenenza.

Il rappresentante designato da ciascuna Associazione di categoria, inoltre, avrà cura di rilevare, a livello delle due Province di Perugia e Terni, i prezzi all'ingrosso minimi e massimi di prodotti di cui vi sia una produzione locale significativa, secondo una periodicità mensile. La rilevazione dovrà essere riferita a una campione di ditte rappresentative; si ritiene rappresentativa un'azienda che tratti con continuità i prodotti rilevati.

In particolare ciascun componente del comitato dovrà:

- Assumere decisioni in merito alle modalità di rilevazione dei prezzi, selezionare le voci da inserire nella rilevazione, individuare le unità di misura delle merci quotate e predisporre eventuali note esplicative, proporre modifiche, integrazioni o cancellazioni delle voci presenti nel listino.
- Procedere alla revisione critica dei prezzi all'ingrosso verificando che i prezzi accertati si riferiscano a transazioni omogenee e che i prezzi non si discostino senza giustificati motivi



in modo sensibile dai valori rilevati presso le altre piazze o nel periodo precedente di rilevazione.

- Approvare la pubblicazione del listino mensile prezzi all'ingrosso.

I componenti del Comitato presenti alla seduta sottoscrivono il verbale di pubblicazione del listino mensile prezzi all'ingrosso, predisposto dall'Ufficio Prezzi.

Art. 9

Rilevazione diretta a cura dell'Ufficio Prezzi

Si rilevano d'ufficio i prezzi di prodotti del listino ad integrazione di quelli quotati dai membri del Comitato. I prezzi sono acquisiti, tramite telefono, mail o inserimento web da parte delle ditte stesse. Un software, predisposto per tale servizio, elabora il minimo, il massimo e la media aritmetica di tutte le quotazioni pervenute. I dati rilevati dall'ufficio prezzi vengono sottoposti alla revisione critica e approvazione del Comitato di esperti.

Art. 10

Periodicità delle rilevazioni

I prezzi all'ingrosso vengono rilevati dal Comitato Esperti e direttamente dall'Ufficio Prezzi con periodicità mensile. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute nel mese precedente la seduta del Comitato e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

Art. 11

Pubblicazione dei prezzi rilevati

La Camera di Commercio, dopo l'approvazione da parte del Comitato, provvede alla pubblicazione del listino mensile prezzi all'ingrosso tramite il sito web istituzionale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Con riferimento ai dati personali necessari alla gestione del Comitato esperti Prezzi all'Ingrosso (indirizzari relativi ai soggetti pubblici e privati facenti parte del Comitato e dati relativi alle aziende che collaborano con l'ufficio per la rilevazione dei prezzi) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD) e dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si precisa quanto segue:

- a) titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio dell'Umbria con sedi a Perugia (Pg) in via Cacciatori delle Alpi n. 42 e Terni (Tr), in Largo Don Minzoni 6;
- b) la Camera di Commercio dell'Umbria ha nominato un responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) 2016/679 il quale è contattabile dagli interessati per l'esercizio dei propri diritti, per segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali al seguente indirizzo e-mail: rpd@umbria.camcom.it.

I dati personali sono trattati dalla Camera di Commercio dell'Umbria per le seguenti finalità:

- a) raccolta dati per consentire la redazione del Listino Mensile Prezzi all'Ingrosso;
- b) pubblicazione Listino mensile Prezzi all'Ingrosso.

La base giuridica del trattamento si rinviene nell'articolo 6 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento".



Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal RPD e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento interni ed esterni, nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, con modalità informatiche, telematiche e cartacee. I dati raccolti per la pubblicazione del listino prezzi all'ingrosso possono essere diffusi solo ed esclusivamente in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile identificare la persona/azienda a cui le informazioni si riferiscono. I dati forniti saranno trattati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa vigente in materia. In particolare gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.

Per l'esercizio dei diritti sopra indicati è possibile proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art.13

Modifiche al presente regolamento

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente regolamento qualora norme e disposizioni intervengano a disciplinare diversamente la materia.

Art. 14

Norme finali

Il presente regolamento entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio Camerale.